

## **BGer 6B\_278/2015 vom 28. April 2015**

Bundesgericht, 2015-04-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_6B\\_278\\_2015](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_278_2015)

FR: TF 6B\_278/2015 du 28 avril 2015

IT: TF 6B\_278/2015 del 28 aprile 2015

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli ( DTF 140 IV 57 consid. 2 e rinvii).

#### **E. 1.1**

Secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. Spetta di principio al ricorrente addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione. In particolare, gli incombe il compito di spiegare quali pretese intenda fare valere e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio. Ciò in particolare laddove, tenendo conto della natura del reato perseguito, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti ( DTF 138 IV 86 consid. 3 e rinvii).

Non costituiscono pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF quelle fondate sul diritto pubblico. La persona danneggiata che dispone esclusivamente di una pretesa di diritto pubblico nei confronti del Cantone e non può fare valere pretese di diritto civile contro il funzionario o l'agente pubblico asseritamente manchevole difetta infatti della legittimazione a ricorrere in questa sede (sentenza 6B\_913/2014 del 24 dicembre 2014 consid. 2.3.1 e rinvii; sentenza 1B\_355/2012 del 12 ottobre 2012 consid. 1.2.1, in Pra 2013 n. 1 pag. 1 segg.; DTF 131 I 455 consid. 1.2.4 e rinvii). Nel Cantone Ticino, la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, del 24 ottobre 1988 (LResp/TI), applicabile anche agli agenti comunali ( art. 1 cpv. 1 lett. b LResp /TI), regola la responsabilità degli enti pubblici per il danno cagionato a terzi con atti od omissioni commessi dai loro agenti ( art. 3 lett. a LResp /TI). Di principio, l'ente pubblico risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un agente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa dell'agente ( art. 4 cpv. 1 LResp /TI); il danneggiato non ha invece alcuna azione contro l'agente pubblico ( art. 4 cpv. 3 LResp /TI).

#### **E. 1.2**

In concreto, eventuali pretese di risarcimento nei confronti dei funzionari comunali, segnatamente nei confronti del segretario comunale e del comandante della polizia comunale, sono quindi rette dal diritto pubblico cantonale, che come visto esclude un'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'agente pubblico. Non si tratta pertanto di pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF. Ai ricorrenti non può di conseguenza essere riconosciuta la legittimazione a ricorrere nel merito in questa sede (cfr. sentenza 6B\_130/2013 del 3 giugno 2013 consid. 2, in: RtiD I-2014 pag. 85 segg.).

#### **E. 2.1**

Indipendentemente dalla carenza di legittimazione nel merito, quali parti nella procedura, i ricorrenti sono abilitati a censurare la violazione di garanzie procedurali, che il diritto conferisce loro in tale veste (cfr. DTF 138 IV 248 consid. 2; 136 IV 29 consid. 1.9).

### **E. 2.2**

I ricorrenti criticano il fatto che il Procuratore pubblico ha indicato nel decreto di non luogo a procedere quale accusatore privato soltanto B.\_\_\_\_\_, omettendo per contro A.\_\_\_\_\_. Lamentano inoltre la violazione del loro diritto di essere sentiti, invocando una disparità di trattamento rispetto ad un altro procedimento penale, oggetto di una sentenza del Tribunale federale citata in un quotidiano ticinese il 23 dicembre 2014.

Sollevando queste argomentazioni, i ricorrenti non sostanziano, con una motivazione conforme alle esigenze dell' art. 42 cpv. 2 LTF , una violazione di specifiche norme giuridiche che conferiscono loro garanzie processuali (cfr., sulle esigenze di motivazione, DTF 136 I 49 consid. 1.4.1; 134 II 244 consid. 2.1). In ogni caso, essi non hanno subito pregiudizio processuale alcuno per il fatto che il decreto di non luogo a procedere indicava quale accusatore privato unicamente uno dei due denunciati, giacché il magistrato inquirente è comunque entrato nel merito della denuncia, esaminandola e dando atto delle sue valutazioni nella decisione di non luogo a procedere. Anche la Corte cantonale è del resto entrata nel merito del reclamo, indicando esplicitamente entrambi i ricorrenti quali parti nella procedura.

Quanto al procedimento penale da loro richiamato, sfociato nella sentenza 6B\_835/2014 dell'8 dicembre 2014 di questa Corte, esso riguardava un decreto di abbandono, pronunciato quindi dal Procuratore pubblico dopo avere eseguito un'istruzione, alla quale le parti avevano di principio il diritto di partecipare (cfr. art. 318 cpv. 1 CPP ). La presente causa concerne invece un decreto di non luogo a procedere emanato dal magistrato inquirente già sulla base della denuncia, in considerazione del fatto che manifestamente non erano adempiuti gli elementi costitutivi di reato (cfr. art. 310 cpv. 1 lett. a CPP ).

### **E. 3**

Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dei ricorrenti ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.